

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 27 novembre 2009, n. 15

Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

Capo I

Organi della comunita' e loro elezione o nomina

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 50/I-II del 9 dicembre 2010)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modificazione dell'art. 15 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 15 della legge provinciale n. 3 del 2006 e' inserita la seguente:

«c-bis) la conferenza dei sindaci.».

Capo I

Organi della comunita' e loro elezione o nomina

Art. 2

Sostituzione dell'art. 16 della legge provinciale n. 3 del 2006

1. L'art. 16 della legge provinciale n. 3 del 2006 e' sostituito dal seguente:

«Art. 16 (L'assemblea). - 1. L'assemblea e' composta dal presidente e:

a) per i due quinti dei componenti, da un consigliere nominato da ciascun comune del territorio;

b) per i tre quinti, arrotondati all'unita' superiore, da componenti eletti a suffragio universale diretto e segreto contestualmente al presidente.

2. Il presidente e i tre quinti dei componenti sono eletti a suffragio universale diretto sulla base di una o piu' liste aventi a riferimento tutto il territorio della comunita'. Le elezioni si svolgono contemporaneamente al turno elettorale generale per il rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali.

3. Le liste, aventi a riferimento tutto il territorio della comunita', sono formate da un numero di candidati compreso tra il numero dei comuni del territorio e il doppio dei comuni medesimi. Al fine di promuovere la rappresentanza di entrambi i generi nella formazione delle candidature, in ciascuna lista di candidati nessuno dei due generi puo' essere rappresentato in misura superiore a due terzi del numero dei candidati della lista, con eventuale arrotondamento all'unita' superiore. Per le candidate puo' essere indicato solo il cognome da nubile o puo' essere aggiunto o anteposto il cognome del coniuge.

4. Le elezioni sono indette dal presidente della provincia con proprio decreto.

5. Non e' ammessa la candidatura a componente dell'assemblea ai sensi del comma 1, lettera b), da parte dei candidati alla carica di sindaco o di consigliere comunale o di coloro che ricoprono gia' tali cariche in base ad elezioni effettuate fuori dal turno elettorale generale. Il componente dell'assemblea eletto ai sensi del comma 1, lettera b), successivamente nominato assessore esterno in uno dei comuni membri della comunita', decade dalla carica nell'assemblea.

6. Per l'elezione del presidente e dei componenti si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano le elezioni del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento.

7. I rappresentanti dei comuni nell'assemblea sono nominati da ciascun comune del territorio entro trenta giorni dalla data dell'ultima proclamazione a consigliere comunale nel turno elettorale generale per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale. La nomina del proprio rappresentante da parte di ciascun comune e' effettuata, nelle prime due votazioni, con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti il consiglio comunale. In terza votazione, da tenersi non prima di otto giorni dalla data della seconda votazione, e' sufficiente il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

8. I componenti eletti ai sensi del comma 7 possono essere consiglieri comunali o esterni in possesso dei requisiti di compatibilita' ed eleggibilita' previsti per i consiglieri comunali.

9. I componenti dell'assemblea durano in carica cinque anni e comunque fino all'elezione dei nuovi componenti di cui al comma 1, lettera b).

10. Con l'elezione dei componenti di cui al comma 1, lettera b), l'assemblea si intende validamente costituita; nei successivi trenta giorni, salvo il caso in cui non siano gia' stati nominati tutti i componenti in rappresentanza dei comuni, l'assemblea provvede esclusivamente agli atti di ordinaria amministrazione e agli atti urgenti. Decorso tale termine l'assemblea assume pienezza di funzioni, anche se non sono ancora nominati tutti i componenti in rappresentanza dei comuni.

11. Nel caso di scioglimento del consiglio comunale, il componente dell'assemblea dallo stesso nominato rimane in carica fino all'elezione del nuovo rappresentante da parte del consiglio comunale subentrante.

12. La prima seduta dell'assemblea e' convocata dal presidente entro trenta giorni dalla scadenza della data di nomina prevista al comma 7.

13. Le modalita' per l'attuazione di quest'articolo e per lo svolgimento del procedimento per l'elezione dei componenti dell'assemblea possono essere definite con deliberazione della giunta provinciale sentiti la competente commissione permanente del consiglio provinciale, la regione Trentino -Alto Adige/Südtirol ed il consiglio delle autonomie locali.».

Capo I

Organi della comunita' e loro elezione o nomina

Art. 3

Sostituzione dell'art. 17 della legge provinciale n. 3 del 2006

1. L'art. 17 della legge provinciale n. 3 del 2006 e' sostituito dal seguente:

«Art. 17 (Il presidente e l'organo esecutivo). - 1. Il presidente e' il legale rappresentante della comunita' e presiede l'assemblea e l'organo esecutivo. In caso di parita' di voti, prevale il voto del

presidente.

2. L'organo esecutivo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 14-bis, e' composto dal presidente e da un minimo di tre a un massimo di cinque componenti nominati dal presidente medesimo, scelti anche all'esterno dell'assemblea.

3. Nelle comunita' con piu' di ventuno comuni, il numero massimo dei componenti dell'organo esecutivo e' elevato a sette.

4. Non possono essere nominati assessori esterni in numero superiore ad un terzo dei componenti complessivi dell'organo esecutivo.

5. La carica di assessore di comunita' e' incompatibile con quella di assessore comunale o di sindaco. L'assessore di comunita' decade dalla carica nel caso in cui non rimuova l'incompatibilita' entro dieci giorni dal suo verificarsi.

6. I presidenti delle comunita' sono membri di diritto del consiglio delle autonomie locali.

7. Dopo la scadenza dell'assemblea, l'organo esecutivo resta in carica fino alla proclamazione del nuovo presidente, provvedendo solo agli affari di ordinaria amministrazione; fino alla nomina dei componenti dell'organo esecutivo il nuovo presidente adotta gli atti di competenza dell'organo esecutivo che abbiano carattere di urgenza e indifferibilita'.».

Capo I

Organi della comunita' e loro elezione o nomina

Art. 4

Inserimento dell'art. 17-bis nella legge provinciale n. 3 del 2006

1. Dopo l'art. 17 della legge provinciale n. 3 del 2006 e' inserito il seguente:

«Art. 17-bis (La conferenza dei sindaci). - 1. La conferenza dei sindaci e' composta dai sindaci dei comuni che fanno parte del territorio della comunita'.

La prima seduta della conferenza e' convocata dal sindaco piu' anziano di eta' entro trenta giorni dalla costituzione dell'assemblea e si tiene nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine previsto dall'art. 16, comma 7. Entro i successivi trenta giorni la conferenza elegge il presidente.

2. La conferenza dei sindaci esprime un parere sugli atti dell'assemblea concernenti:

- a) le linee strategiche per l'organizzazione dei servizi;
- b) la definizione delle politiche dei tributi locali e tariffarie;
- c) gli atti di programmazione e pianificazione, i programmi e i piani di sviluppo economico e sociale;
- d) gli indirizzi generali sull'organizzazione della comunita'.

3. La conferenza dei sindaci, previa richiesta dell'assemblea, puo' formulare proposte e osservazioni sugli altri atti della comunita'.

4. I pareri della conferenza dei sindaci sono espressi a maggioranza dei componenti entro venti giorni dalla richiesta o nel diverso termine indicato dall'assemblea.».

Capo II

Ulteriori modificazioni della legge provinciale n. 3 del 2006

Art. 5

Modificazioni dell'art. 8 della legge provinciale n. 3 del 2006

1. All'art. 8 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 3 e' inserito il seguente periodo: «Il trasferimento alle comunita' delle funzioni attualmente svolte dai comprensori disposto ai sensi di questa legge deve intendersi comunque comprensivo anche dei compiti previsti dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna).»;

b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

«3-bis. Per le funzioni gia' delegate al comune di Rovereto il trasferimento alla corrispondente comunita' avviene sulla base di una convenzione tra i due enti, che disciplina i reciproci rapporti, ivi compreso il trasferimento di personale e dei beni strumentali alle medesime funzioni.»;

c) dopo il comma 13 e' inserito il seguente:

«13-bis. Fino all'avvenuto trasferimento alle comunita' delle funzioni gia' attribuite o delegate ai comprensori, questi ultimi sono autorizzati a provvedere ai fabbisogni delle costituende comunita'. A tale fine i bilanci di previsione dei comprensori utilizzano, per la programmazione della spesa, le risorse autorizzate ai fini della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 (Norme sul finanziamento degli oneri di gestione dei comprensori) nonche' ai fini della legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10 (Nuove norme in materia di comprensori nella provincia di Trento).».

Capo II

Ulteriori modificazioni della legge provinciale n. 3 del 2006

Art. 6

Modificazioni dell'art. 14 della legge provinciale n. 3 del 2006

1. All'art. 14 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:

«6-bis. La provincia cura la raccolta degli statuti delle comunita' e la periodica pubblicazione degli stessi nel Bollettino ufficiale della Regione.»;

b) nel comma 7 dopo le parole: «e degli altri enti locali» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese le unioni dei comuni. Ove la comunita', d'intesa con tutti o parte dei comuni del relativo territorio, intenda applicare quanto previsto dall'art. 59-bis della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 (Nuove norme sullo stato giuridico e il trattamento economico dei dipendenti dei comuni e dei segretari comunali) si considerano le sedi dei comuni appartenenti alla comunita' nonche' l'attuale sede segretarile del comprensorio».

Capo II

Ulteriori modificazioni della legge provinciale n. 3 del 2006

Art. 7

Modificazioni dell'art. 42 della legge provinciale n. 3 del 2006

1. All'art. 42 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 03 e' inserito il seguente periodo: «Ai fabbisogni organizzativi, strumentali e finanziari della comunita'

costituita nel territorio "Altopiano di Folgaria, Lavarone e Luserna", fino al trasferimento delle funzioni, provvedono i comuni del territorio sulla base di convenzione con la stessa.»;

b) dopo il comma 03 e' inserito il seguente:

«04. Con decreto del presidente della provincia sono individuati gli atti fondamentali che le comunita' devono adottare preliminarmente al trasferimento di funzioni previsto dall'art. 8.»;

c) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:

«4-bis. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 18, comma 2, le comunita' mantengono lo schema di bilancio in essere ed applicano le regole contabili gia' applicabili al comprensorio. Le funzioni di revisione economico-finanziaria previste dall'art. 17 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 (Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 «Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige»), sono svolte dall'organo di revisione contabile gia' nominato dal comprensorio fino alla soppressione dello stesso; il rendiconto dell'ente soppresso e' approvato dall'assemblea della comunita' entro tre mesi dalla data di soppressione del comprensorio. Il compenso corrisposto ai componenti dell'organo di revisione per le attivita' di questo comma e' determinato con deliberazione della giunta provinciale e i relativi oneri sono assunti dalla comunita'.».

Capo II

Ulteriori modificazioni della legge provinciale n. 3 del 2006

Art. 8

Modificazioni dell'art. 45 della legge provinciale n. 3 del 2006

1. All'art. 45 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo del comma 2 e' inserito il seguente:

«L'allegato A e' modificato con deliberazione della giunta provinciale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione a seguito dell'istituzione, della soppressione o della modificazione delle agenzie e degli enti strumentali introdotte dalla legislazione provinciale.»;

b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. Le competenze gia' attribuite dalla normativa provinciale ad una specifica struttura si intendono demandate alla struttura alla quale l'atto organizzativo approvato con deliberazione della giunta provinciale, adottato ai sensi dell'art. 29, comma 4, dell'art. 30, comma 1, o il regolamento dell'art. 32, ha attribuito le medesime competenze.».

Capo III

Disposizioni transitorie e finali

Art. 9

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'art. 20 della legge provinciale n. 3 del 2006;

b) il comma 4 dell'art. 7 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11.

Capo III
Disposizioni transitorie e finali

Art. 10
Disposizioni transitorie e finali

1. Le prime elezioni dell'assemblea ai sensi del capo I di questa legge si svolgono nel mese di ottobre 2010, anche nel caso in cui gli statuti delle comunita' dispongano diversamente.

2. Le assemblee costituite prima di tale data sono rinnovate secondo quanto disposto da questa legge. In prima applicazione:

a) alla carica di presidente e di componente dell'assemblea non possono essere eletti i sindaci;

b) la carica di presidente e di componente dell'assemblea eletto direttamente e' incompatibile con la carica di consigliere comunale.

3. Gli organi delle comunita' in carica alla data di entrata in vigore di questa legge rimangono in

carica fino al loro rinnovo ai sensi del comma 1.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore di questa legge, le disposizioni dalla stessa recate prevalgono sulle norme con esse incompatibili contenute negli statuti delle comunita'.

La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 27 novembre 2009

DELLAI